

Capitolo 1 IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Sommario: **1.1.** Il quadro normativo dell'imposta di successione e donazione - **1.2.** Il presupposto dell'imposta di successione: la trasmissione *mortis causa* - **1.3.** La morte presunta - **1.4.** L'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente

1.1. Il quadro normativo dell'imposta di successione e donazione

Il quadro normativo di riferimento dell'«*imposta sulle successioni e donazioni*»¹, a parte il tema del suo fondamento costituzionale², è attualmente in massima parte integrato dal d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346³, da leggersi, peral-

¹ Nel periodo gennaio-novembre 2019, l'Erario ha incassato per imposta sulle successioni e donazioni 682 milioni di euro. Nel medesimo periodo, le entrate tributarie erariali sono ammontate a complessivi 404.912 milioni di euro, di cui euro 4.266 milioni per imposta di registro, euro 6.146 milioni per imposta di bollo ed euro 1.375 milioni per imposte ipotecaria e catastale. In sostanza l'imposta di successione concorre per lo 0,16% alle entrate tributarie erariali.

² Tema, peraltro, di «rilevanza pratica assai limitata»: FEDELE, *Commento all'art. 1, d. lgs. 346/1990*, in Fedele-Mariconda-Mastroiacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Torino, 2014, 601. Diversi Autori rinviengono nell'articolo 42, comma 4, della Costituzione («La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità») il fondamento costituzione dell'imposta di successione: cfr. CARDARELLI, *Tributi successori*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, 167; GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 2, nt. 1; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova 1969, 1012; MOSCHETTI, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, 222, nt. 19; STEVANATO, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, 3, nt. 7. Per una voce critica alla predetta opinione cfr. MICHELI, *Profili critici in tema di potestà d'imposizione*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1963, I, 13.

³ Intitolato "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1990.

Nel presente volume ci si riferisce al d. lgs. 346/1990 anche con l'acronimo "TUS" (Testo Unico Successioni).

Il d. lgs. 346/1990 entrò in vigore, ai sensi del suo articolo 63, il 1° gennaio 1991 e si applicò «alle successioni aperte» («alle donazioni fatte») «a partire da tale data».

La delegazione in base alla quale venne predisposto ed emanato il d. lgs. 346/1990 era contenuta nell'articolo 17, comma 3, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (intitolata "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria") secondo cui il Governo era stato delegato ad emanare «uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge».

Imposta di successione e donazione

tro, “in combinazione” con l’articolo 2, commi 47-50⁴, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262⁵.

Fino al 31 dicembre 1990 la materia era stata disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637⁶, il quale, a sua volta, aveva sostituito il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270⁷, che era entrato in vigore il 1° giugno 1924.

Da allora, e fino al 1942, l’imposta di successione si appuntò sulle quote di eredità attribuite, per legge o per testamento, a ciascun beneficiario e sui legati che fossero disposti in un testamento.

Con r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434 (in vigore dal 12 maggio 1942), venne poi istituita anche un’imposta sull’intero asse ereditario (la cosiddetta “globale sull’asse ereditario netto”), con carattere autonomo rispetto all’imposta di successione sulle singole attribuzioni (le quali restavano, dunque, tassate come tali). All’origine la “globale” venne giustificata dall’emergenza del corrente periodo bellico (ma non senza polemiche: era un sistema impositivo che, già anni prima, Luigi Einaudi aveva bollato⁸ come “*tassa sul morto*” in quanto collegava l’indice di capacità contributiva a un soggetto la cui morte determinava il concorso alla pubbliche spese per gli eredi, effettivi soggetti passivi dell’imposta)⁹; ma poi continuò a campeggiare gagliardamente¹⁰ nel

⁴ Introdotti dalla legge di conversione e vigenti dal 29 novembre 2006, giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006.

⁵ Intitolato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” e convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

⁶ Intitolato “Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni”, entrato in vigore il 1° gennaio 1973 (ai sensi del suo articolo 59).

⁷ Intitolato “Approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni”.

⁸ Cfr. EINAUDI, *Gli inasprimenti della vecchia e l’istituzione di una nuova imposta di successione*, in *Corriere della Sera*, 22 febbraio 1914; EINAUDI, *Ancora dell’imposta del morto e delle imposte-contraffazione in genere*, in *Corriere della Sera*, 24 aprile 1914.

⁹ Sull’evoluzione storica dell’imposta di successione, cfr. BOSELLO, *L’imposta sulle successioni e donazioni*, in Amatucci (diretto da), *Trattato di diritto tributario*, Padova, 1994, IV, 191; CARDARELLI, *Tributi successori*, in *Enc. dir.*, Milano, XLV, 1992, 154; FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in Rescigno (diretto da) e Ieva (coordinato da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, II, Padova, 2010, 601; GAFFURI G., *Successioni e donazioni (imposta sulle)*, in *Nov. mo Dig. It., Appendice*, 1987, VII, 643; GAFFURI G., *Successioni e donazioni (imposta sulle)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Comm.*, Torino, 1998, XV, 302; SERRANO, *Successioni, donazioni e valore globale dell’asse ereditario (imposta sulle)*, in *Nov. mo Dig. It.*, Torino, XVIII, 1971, 893.

¹⁰ La Corte Costituzionale investita più volte della questione della ritenuta duplicazione dell’imposizione (una prima volta sull’intero asse, una seconda volta sulle singole quote) affermò sempre l’autonomia dei due tributi e la natura “reale” dell’imposta globale, ritenendola conseguente a un indice di

Capitolo 1 - Il presupposto dell'imposta di successione

sistema (essendo stata riproposta - seppur non più sotto la specie di un'imposta autonoma, ma configurandola come un'imposta progressiva applicata a scaglioni di valore imponibile in cui veniva suddiviso la massa trasmessa *mortis causa* - sia nel d.P.R. 637/1972, sia nel testo unico recato dal d. lgs. 346/1990) fino a quando non venne infine abolita, con effetto dal 1° gennaio 2001, ad opera dell'articolo 69, legge 21 novembre 2000, n. 342¹¹; da quel momento, l'imposta di successione è tornata ad appuntarsi su ciascuna delle specifiche attribuzioni *mortis causa* ricevute da ciascun successore del *de cuius*, abbandonando così il suo precedente riferirsi anche al valore globale netto dell'asse ereditario.

L'imposta di successione affonda le sue origini nell'età ellenistica: il primo tributo sulle successioni di cui si ha notizia risale all'Egitto tolemaico ed è rappresentato da un frammento di ceramica scritto in greco: si trattava di un *ostrakon*, corrispondente alla ricevuta di pagamento di una tassa di successione dovuta su alcuni terreni agricoli e versata da un uomo il cui nome è ormai illeggibile. Nel frammento sono presenti anche il luogo della transazione, Diospolis Magna (Tebe), e la data che colloca il reperto al 22 luglio del 98 a.C., sotto il regno di Tolomeo X. La cifra versata dal proprietario terriero

capacità contributiva "oggettivamente" rilevante e non coincidente con l'arricchimento patrimoniale degli eredi. Cfr. Corte Cost., 19 giugno 1975, n. 147, in *Ced Cassazione*, pd. 7895, secondo cui «risponde ai principi consacrati nell'art. 42 Cost. che l'asse ereditario sia assoggettato, in conformità anche con l'art. 53 Cost., ad un'imposta progressiva, a carattere prevalentemente reale, a prescindere dall'imposta personale sulle eredità. Le norme istitutive di tale imposta progressiva non possono ritenersi costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumulo delle due imposte, a seconda del valore dell'asse, può far sì che quote di uguale valore siano gravate da imposte di ammontare differente, in quanto non è irrazionale avere ritenuto diverse, agli effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore da assi di valore diverso. Né può ritenersi violato il principio della capacità contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene»; Corte Cost., 20 marzo 1985, n. 68, in *Foro It.*, 1985, I, 1608; in *Giur. Cost.*, 1985, I, 478; in *Giust. Civ.*, 1985, I, 1572; in *Boll. Trib.*, 1985, 858; in *Rass. Trib.*, 1985, II, 226; in *Rass. Trib.*, 1985, II, 549, con nota di NOVARA, *Solidarietà passiva dei coeredi nell'imposta sulle successioni*; in *Comm. Trib. Centr.*, 1985, II, 216; in *Dir. Prat. Trib.*, 1985, II, 782; in *il fisco*, 1985, 1569, secondo cui «la previsione normativa della solidarietà sostanziale fra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione non espone il coerede cui è stato notificato l'accertamento tributario ad un carico tributario eccedente la sua capacità contributiva, in quanto, relativamente all'imposta di successione, la capacità contributiva non è misurata dal valore dei beni oggetto della trasmissione *mortis causa*, bensì, secondo criteri diversi e di maggiore ampiezza, dal patrimonio ereditario unitariamente considerato, in relazione alla natura del fenomeno dell'eredità come successione di uno o più soggetti ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa e dalla loro consistenza. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 66 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 e 12, primo comma, del D.Lgt. 8 marzo 1945 n. 90, per i quali ognuno dei coeredi risponde per l'intero debito dell'imposta di successione, salva l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori».

¹¹ Intitolata "Misure in materia fiscale".

Imposta di successione e donazione

ammontava a 75 talenti più 15 di mora, probabilmente dovuti per un ritardo nel pagamento o per il mancato utilizzo di monete d'argento.

L'imposta di successione trova, inoltre, un suo lontano antenato¹² anche nella *vigesima hereditatum et legatorum*, istituita dall'imperatore Augusto nell'anno 6 d.C., il quale stabilì una tassazione del cinque per cento (*vigesima pars*, "un ventesimo") sul valore di successioni e legati d'ogni genere che fossero intercorsi tra "cittadini romani": essa non aveva precedenti e, anche per questo, suscitò forti resistenze nel Senato romano, giacché da secoli i cittadini non pagavano più alcun tributo allo Stato, mentre la *vigesima* li metteva, in parte, allo stesso livello dei *provinciales*. Essa venne istituita al fine di devolverne il gettito all'*aerarium* militare, una cassa speciale di recente istituzione, che pagava, all'atto del congedo, le pensioni dovute ai militari. Dalla *vigesima* erano eccettuate le successioni fra parenti strettissimi (ma non si conosce esattamente quali) e per somme al disotto di 100 mila sesterzi. La riscossione fu dapprima appaltata, mentre in seguito lo Stato la curò direttamente per mezzo di procuratori. L'imperatore Caracalla innalzò l'imposta a un decimo (l'imperatore Macrino la fece poi ridiscendere a un ventesimo), e, per assoggettarvi, a quanto si tramanda, l'intero mondo romano, estese la cittadinanza, con la *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C., a tutti i provinciali. La *vigesima* fu, infine, soppressa dall'imperatore Costantino.

In epoca moderna, gli Stati italiani pre-unitari presero a modello l'esempio francese della legge 22 frimaio dell'anno VII (12 dicembre 1798). Con l'unità d'Italia, venne esteso a tutto il Paese il sistema allora vigente in Piemonte, il quale era caratterizzato da un evidente influsso transalpino: la prima legge (la legge 21 aprile 1862, n. 585, che impose l'obbligo della registrazione per «*gli atti civili giudiziari e stragiudiziali e le trasmissioni di beni a causa di morte*») risultò assai esosa e, perciò, fu poi, quasi subito, corretta con il r.d. 14 luglio 1866, n. 3121, e, cioè, appena dopo l'emanazione del Codice civile del 1865.

L'«*imposta sulle successioni e donazioni*» di cui al d. lgs. 346/1990 venne però «*soppressa*»¹³ dall'articolo 13, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383¹⁴, a valere sulle «*successioni per causa di morte aperte*» e sulle «*donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della [...] legge*» 383/2001, e, cioè, a dire (ai sensi dell'articolo 19, legge 383/2001) dal giorno successivo alla pubblicazione¹⁵ della legge 383/2001 sulla *Gazzetta Ufficiale*. Da quel momento:

- i trasferimenti *mortis causa* vennero tassati solo se aventi a oggetto beni

¹² Cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverwaltung*, II, Lipsia 1885, 266 e sgg.; CAGNAT, in Daremberg - Saglio, *Dictionnaire des antiquités grec. et rom.*, V, 826; DESSAU, *Geschichte der röm. Kaiserzeit*, I, Berlino 1924, 174.

¹³ Cfr. in materia, GHINASSI, *L'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2005, I, 232.

¹⁴ Intitolata "Primi interventi per il rilancio dell'economia".

¹⁵ Detta pubblicazione venne effettuata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

immobili, con l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (cfr. l'articolo 15, legge 383/2001);

- i trasferimenti per donazione (qualora «fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado») vennero assoggettati a imposta di registro «se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario [fosse] superiore all'importo di 350 milioni di lire» per la parte di valore eccedente «l'importo di 350 milioni di lire» (articolo 13, comma 2, legge 383/2001).

In seguito, l'articolo 6, d.l. 262/2006, dispose, per un brevissimo periodo (dal 3 ottobre 2006 al 28 novembre 2006), la sottoposizione dei trasferimenti *mortis causa* all'imposta di registro.

In forza della legge di conversione 286/2006, detto d.l. 262/2006 ha, infine, sancito che l'«imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione» è «istituita» «secondo le disposizioni del [...] decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54» del medesimo articolo 2, d.l. 262/2006; precisandosi che «[p]er quanto non disposto dai commi da 47 a 49 [...] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal [...] decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001» (articolo 2, commi 47-50, d.l. 262/2006).

L'efficacia di questa normativa fu disciplinata come segue (articolo 2, comma 53, d.l. 262/2006, quale risultante dalla legge 286/2006):

- «per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data» del 29 novembre 2006 (giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*);
- «per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006».

All'esito di questo complesso *iter*¹⁶, può oggi, dunque, dirsi che (ricomponendo un *puzzle* normativo che non è nemmeno il caso di attardarsi a criticare tant'è evidente la sua scompostezza):

- a) si ha la vigenza di una «imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione», con la precisazione che:
 - «[s]i considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni»; e che:

¹⁶ Cfr., in materia, FEDELE, *Riforma dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni come esito dell'evoluzione storica del tributo*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001, 39.

Imposta di successione e donazione

- «[l]’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta»;
- b) detta imposta è disciplinata:
- b.1. «dai commi da 48 a 54» dell’articolo 2, d.l. 262/2006 (art. 2, comma 47, d.l. 262/2006);
 - b.2. dal d. lgs. 346/1990, «nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001» «in quanto compatibil[e]» con il disposto dei predetti «commi da 48 a 54» dell’articolo 2, d.l. 262/2006 (art. 2, comma 50, d.l. 262/2006).

In altre parole, l’impianto generale dell’imposta di successione e donazione, quale recato dal d. lgs. n. 346/1990, deve essere letto come segue:

- anzitutto, verificando come esso “resista” al (sia, cioè, *compatibil[e]*) con il disposto dei commi 47-50 dell’articolo 2, d.l. 262/2006¹⁷; e, poi:
- ponendo attenzione al fatto che il testo del d. lgs. 346/1990 non riceva abrogazione implicita dai commi 47-50 dell’articolo 2, d.l. 262/2006.

Un primo caso di abrogazione implicita¹⁸ si potrebbe avere, ad esempio, nell’esordio stesso del Testo Unico: l’articolo 1, comma 1, TUS, recita[va] infatti che la «*imposta sulle successioni e donazioni*» «*si applica[va] ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi*» mentre oggi questa espressione deve leggersi

¹⁷ Un caso di “non incompatibilità” è quello della liquidazione dell’imposta di successione da parte dell’Ufficio «*in base alla dichiarazione della successione*» (di cui all’articolo 33, comma 1, TUS), e ciò, in quanto nel d.l. 262/2006 non vi è alcuna espressione normativa che alluda a un sistema di autoliquidazione dell’imposta da parte del contribuente: cfr. LAMEDICA, *Imposta di successione: problemi sul tappeto*, in *Corr. Trib.*, 2007, 19, 2345: «La “vecchia” legge (che deve essere rispettata anche oggi) stabilisce che l’Ufficio del registro liquida l’imposta di successione in base alla dichiarazione (art. 33) e che il contribuente deve pagare l’imposta entro sessanta giorni dalla data in cui è notificato l’avviso di liquidazione (art. 37). Nessuna autoliquidazione, quindi? Certamente: nessuna autoliquidazione. Non c’è scritto niente in tal senso».

¹⁸ Cfr., in tal senso, BORIA, *Il sistema tributario*, Milanofiori Assago, 2008, 794; GAFFURI G., *Commento all’art. 1, d.lgs. 346/1990*, in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti*, in Falsitta-Fantozzi-Marongiu-Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, 1148. Nel senso, invece, che «le formule definitorie del presupposto del tributo [...] hanno il medesimo significato; non vi è abrogazione tacita dell’art. 1, 1° co., t.u.», cfr. FEDELE, *Commento all’art. 1, d. lgs. 346/1990*, in Fedele-Mariconda-Mastroiacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Torino, 2014, 602.

Sul nuovo “perimetro” dell’imposta di successione e donazione cfr. anche CONTRINO, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trusts familiari*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, I, 531; STEVANATO, *La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr. Trib.*, 2007, 501.

Capitolo 1 - Il presupposto dell'imposta di successione

nel senso che detta imposta si applica (ai sensi dell'articolo 2, comma 47, d.l. 262/2006):

- a) ai «trasferimenti di beni e diritti per causa di morte»;
- b) ai «trasferimenti di beni e diritti [...] per donazione»¹⁹;
- c) ai «trasferimenti di beni e diritti [...] a titolo gratuito»²⁰;
- d) alla «costituzione di vincoli di destinazione»²¹.

1.2. Il presupposto dell'imposta di successione: la trasmissione *mortis causa*

L'imposta di successione è un prelievo (dotato di una probabile, e indiretta, menzione nella Costituzione²², priva peraltro di concreta rilevanza²³) che ha per presupposto l'incremento patrimoniale (e, cioè, il risultato - ove sia positivo - della somma algebrica che si ottiene tra il valore attivo e il valore passivo di ciò che viene trasmesso a causa di morte) prodotto in capo a ciascun singolo successore *mortis causa* di un dato *de cuius* come effetto di un «trasferiment[o] per causa di morte» (articolo 2, comma 47, d.l. 262/2006)²⁴. Il

¹⁹ Questo argomento riceve compiuta trattazione nell'apposito paragrafo 55.1. (e seguenti) del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

²⁰ Questo argomento riceve compiuta trattazione nell'apposito paragrafo 55.7. del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

²¹ Questo argomento riceve compiuta trattazione nell'apposito paragrafo 55.8. (e seguenti) del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

²² L'articolo 42, comma 4, Cost., sancisce che «[l]a legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità». Cfr. sul punto, CARDARELLI, *Tributi successori*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, 167; GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 2, nt. 1; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova 1969, 1012; MOSCHETTI, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, 222, nt. 19; STEVANATO, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, 3, nt. 7.

²³ Cfr. in tal senso FEDELE, *Commento all'art. 1, d. lgs. 346/1990*, in Fedele-Mariconda-Mastroiacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Torino, 2014, 601.

²⁴ Cfr. in materia di presupposto, BORJA, *Il sistema tributario*, Milanofiori Assago, 2008, 794; BOSELLO, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, in Amatucci (diretto da), *Trattato di diritto tributario*, IV, Padova, 1994, 198; CARDARELLI, *Tributi successori*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, 157, nt. 12; URICCHIO, *Commento all'art. 1*, in D'Amati, *Commento al Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni*, Padova, 1996, 8; FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in Rescigno (diretto da) e Ieva (coordinato da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, II, Padova, 2010, 583; FEDELE, *Le innovazioni della l. n. 342 del 2000, la definizione della ratio del tributo, i rapporti con l'imposta di registro*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni tra crisi e riforme*, Milano 2001, 39; FEDELE, *Riforma dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni come esito dell'evoluzione storica del tributo*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001,

predetto incremento patrimoniale è un effetto giuridico che è provocato dal ricorrere di alcuni presupposti in dipendenza della morte di una persona fisica, quale accertata nell'atto di morte di cui all'articolo 73, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396²⁵.

Si tratta di un'imposta indiretta²⁶ (questa qualificazione ha rilievo, ad esempio, con riferimento al privilegio del Fisco per la riscossione dell'imposta: articolo 41, comma 1, secondo periodo, TUS) in quanto la capacità contributiva si manifesta indirettamente nello svolgimento della vicenda patrimoniale (il predetto «trasferiment[o]» che la legge osserva).

Detto «trasferiment[o]» è il «mezzo» cui consegue il «risultato economico» rappresentato dall'«incremento patrimoniale goduto dal successore». Pertanto, «l'arricchimento» è «l'oggetto specifico del prelievo» e il vantaggio [...] economico del destinatario [...] della successione [ne] è la materia imponibile»²⁷.

1.2.1. Gli incrementi patrimoniali *iure proprio* e *iure hereditario*

Il «trasferiment[o]» «*a causa di morte*» cui la legge allude è il trasferimento di un diritto (dalla sfera giuridica di un soggetto, il *de cuius*, alla sfera giuridica del suo successore) che si produce per “effetto diretto” del decesso di una persona fisica e non anche quando la morte sia dedotta quale termine o condizione di un atto traslativo: si pensi (immaginando - in ipotesi - che dette fattispecie non violino il divieto dei patti successori, di cui all'articolo 458, codice civile) a una compravendita che sia sottoposta al termine iniziale della morte del venditore oppure alla compravendita sottoposta alla condizione (*si praemoriar*) della premorienza del venditore all'acquirente e di cui sia

39; GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 20; GHINASSI, *L'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2005, I, 232; GIANNINI, *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956, 152; MARONGIU, *La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni*, in AA.VV., *L'imposta sulle successioni tra crisi e riforme*, Milano 2001, 19; SACCHETTO, *La donazione nel diritto tributario*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1999, 995; SERRANO, *Le imposte sulle successioni*, Torino, 1961, 55; STEVANATO, *Donazioni e liberalità indirette sul tributo successorio*, Padova, 2000, 10.

²⁵ Il d.P.R. 396/2000 reca il “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”.

²⁶ Cfr. FANTOZZI, *Il diritto tributario*, Torino, 2003, 59; GIANNINI, *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1968, 157; GHINASSI, *Imposte di registro e di successione - Profili soggettivi ed implicazioni costituzionali*, Milano, 1995, 84; RUSSO, *Manuale di diritto tributario, Parte generale*, Milano, 2002, 130.

²⁷ Cfr., in tal senso, GAFFURI G., *Commento all'art. 1, d.lgs. 346/1990*, in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti*, in Falsitta-Fantozzi-Marongiu-Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, 1149.

Capitolo 1 - Il presupposto dell'imposta di successione

stabilita l'efficacia dal giorno di detta premorienza. Non pare dubbio che, in questi casi, l'imposta dovuta sia quella di registro e non quella di successione. Ancora, la morte deve essere la "causa" di un acquisto che si verifica in capo al beneficiario in quanto il diritto trasmesso appartenesse al patrimonio del *de cuius* (ad esempio: il diritto di proprietà di un bene immobile) e non l'evento originatore di un incremento del patrimonio del beneficiario che non gli viene trasmesso dal *de cuius*, ma che appartiene alla sfera giuridica del beneficiario (o per disposto di legge o in forza di un contratto stipulato durante la vita del *de cuius*)²⁸: emblematica, al riguardo, è la prestazione dell'assicuratore a favore del beneficiario di un'assicurazione sulla vita che sia stata contratta dal *de cuius*, ove la prestazione ricevuta dal beneficiario dell'assicurazione non deriva dal patrimonio del contraente, ma dal patrimonio dell'assicuratore, in base al contratto di assicurazione, dal quale (e non dalla morte del contraente) deriva il vantaggio del beneficiario, a far tempo dalla (e non "a causa della") morte del contraente²⁹.

²⁸ Cfr. Cass., Sez. Unite, 12 luglio 2019, n. 18831, in *Ced Cassazione*, rv. 654590-01, secondo cui «il "trust *inter vivos*", con effetti "*post mortem*", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoriuscita del "*trust fund*" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "*mortis causa*" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa».

²⁹ Cfr. Cass., 10 novembre 1994, n. 9388, in *Giust. Civ.*, 1995, I, 949; in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 1220, secondo cui «allorquando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, ivi compreso l'evento della morte, sia fin dall'origine disposto che l'indennità venga liquidata ai beneficiari designati o in mancanza, agli eredi, detta clausola va interpretata nel senso che essa preveda un duplice meccanismo di designazione contrattuale, con la conseguenza che per la determinazione della quota di indennizzo spettante a ciascuno degli eredi non si deve fare riferimento alle norme sulla successione, essendo la fonte regolatrice della controversia costituita esclusivamente dal contratto. Ove questo non prefiguri uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari, le quote medesime si presumono uguali»; Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Contratti*, 1996, 6, 609; in *Corr. Giur.*, 1996, 10, 1110, con nota di AMIRANTE, *Contratto a favore di terzo: designazione del beneficiario*, in *Giust. Civ.*, 1997, I, 167; in *Assic.*, 1996, II, 2, 88, con nota di LA TORRE, *L'assicurazione sulla vita "a favore degli eredi"*; in *Dir. Ec. Assic.*, 1997, 334, con nota di POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Un'ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell'assicurazione vita*, secondo cui «nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l'indennizzo debba essere corrisposto agli "eredi legittimi o testamentari", tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi»; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, in *Ced Cassazione*, rv. 594102, secondo cui «poiché nel contratto di

Imposta di successione e donazione

In questi casi³⁰, si parla di acquisti *iure proprio* realizzati dal beneficiario e non di suoi acquisti *iure hereditario*, a significare che essi avvengono non “a causa” della morte ma “per effetto” della morte: derivando da un atto *inter vivos*

assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.), l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi»; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, in *Ced Cassazione*, rv. 642170-01, secondo cui «Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità»; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, in *Notariato*, 2019, 1, 42; e in *Fam. Dir.*, 2019, 5, 461, con nota di BOSELLI, secondo cui «la nomina nel testamento di un terzo quale erede universale, di per sé sola non prevale sulla designazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita effettuata dal *de cuius* nel contratto di assicurazione. Al contrario, nel testamento è possibile che il testatore revochi espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nomini un nuovo beneficiario di quel contratto assicurativo: in tal caso il diritto alla riscossione del premio spetta al beneficiario nominato nel testamento».

³⁰ Ne sono esempi:

- il cosiddetto “equo indennizzo” spettante *iure proprio* agli eredi dei dipendenti statali deceduti in servizio; cosicché, se l'indennità sia stata liquidata al dipendente per infermità riconosciuta a causa di servizio e poi percepita dai suoi eredi, essa, invece, fa parte della massa patrimoniale che si devolve *iure hereditario* (Risoluzione n. 320734 del 5 febbraio 1975, Risoluzione n. 280960 del 23 marzo 1985 e Risoluzione n. 401052 del 3 gennaio 1990);
- il cosiddetto “premio di operosità” spettante al medico ambulatoriale (Risoluzione n. 271078 del 10 novembre 1980);
- i proventi con natura di retribuzione o di pensione che la legge stessa espressamente attribuisce *iure proprio* a determinati soggetti: cfr. la fattispecie (sulla quale cfr. la Risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008, sulla quale cfr. BUSANI, *Pensioni in eredità a coniuge e figli senza tassazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 febbraio 2008) di cui all'articolo 201, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (intitolato “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), per il quale «[I]n caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli» (comma 1); «[q]ualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione» (comma 2);

Capitolo 1 - Il presupposto dell'imposta di successione

(come il contratto di assicurazione) e non dalla successione *mortis causa*, tali incrementi, dunque, si sottraggono all'imposta di successione. La stessa legge (inutilmente, ma, è probabile, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi

ebbene, nel caso di cui al comma 1, si ha un acquisto *iure proprio* da parte di coniuge superstite e figli; nel caso di cui al comma 2, si ha un acquisto *iure hereditario* da parte degli eredi del dipendente defunto;

a identica conclusione si giunge nella fattispecie di cui all'articolo 14, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (intitolato "Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo"): nel comma 1, si sancisce che «[i]n caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli»; e, nel comma 2, che «[g]ualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione»; cfr., al riguardo, la Circolare n. 24/320561 del 9 agosto 1976, nella quale, osservandosi la fattispecie contemplata dal predetto articolo 14, d.P.R. 1079/1970, si afferma «che i predetti ratei di stipendio o di pensione non siano da considerare trasferiti per diritto di successione ereditaria, ma "iure proprio". In altri termini, il diritto alla percezione, nei casi ipotizzati, sorge direttamente a favore degli eredi, in quanto la legge riconosce essere i predetti cespiti di loro spettanza [...]. [...] non v'è dubbio che, [...] i ratei di stipendio e di pensione di cui trattasi, essendo riconosciuti dalla legge direttamente a favore di determinate persone, non possono ritenersi trasferiti per successione e non possono, pertanto, formare oggetto della relativa tassazione»;

la Risoluzione n. 36/E del 6 febbraio 2009 (sulla quale cfr. BUSANI, *Tfr senza tasse solo per i parenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 febbraio 2009) opera una distinzione tra il caso in cui l'indennità per trattamento di fine rapporto di lavoro integra un acquisto *iure proprio* dal caso in cui, invece, essa è acquisita *iure hereditario*: «Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'articolo 2122 del codice civile [...] nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale. Tali soggetti acquistano le indennità *iure proprio*, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge. Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l'attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità e l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del TUS prima di disporre il pagamento. In assenza dei soggetti individuati dalla legge il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione "*mortis causa*", tanto testamentaria che legittima [...]. In questo ultimo caso l'acquisto dell'indennità avviene, pertanto, *iure hereditario*, e l'istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non era obbligato a presentarla (cfr. risoluzione 29 ottobre 1998, n. 162/E). La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con riguardo all'ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l'evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione»; cfr., in materia, anche la Risoluzione n. 271258 del 14 settembre 1979;

- i diritti di utilizzazione economica dei prodotti dell'ingegno spettanti ai successori dell'autore: cfr.

Imposta di successione e donazione

dubbio) fa menzione di alcune di queste fattispecie nell'articolo 12, lett. c), TUS, attestando che «[n]on concorrono a formare l'attivo ereditario»:

- «le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma³¹, e 2122³² del codice civile»;
- «le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto».

Infine, non sono percossi da imposta di successione quei benefici che al patrimonio di un soggetto derivano bensì “a far tempo” dalla morte di un altro soggetto, ma non “per effetto” (o “a causa”) della morte, essendo conseguenza di un titolo anteriore alla (e diverso dalla) morte stessa: si pensi alla estinzione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, alla estinzione di un credito alimentare per morte dell'alimentando, alla estinzione di un vitalizio per morte del vitaliziando (e a ogni altra prestazione che abbia termine con la morte del creditore).

1.2.1.1. Il conferimento del “trattamento di fine rapporto” a una forma pensionistica complementare

Il conferimento del “trattamento di fine rapporto” (“Tfr”) a una forma pensionistica complementare (vale a dire: un “fondo pensione negoziale di categoria chiuso”, un “fondo pensione aperto” o un “contratto di assicurazione sulla vita”, detti anche P.i.p., Piani individuali di previdenza) determina che il Tfr, così trasferito, assume una natura prettamente previdenziale (trattandosi di un valore da percepire al momento del pensionamento obbligatorio o anche in epoca anteriore al pensionamento obbligatorio in senso stretto o in caso di anticipazioni o riscatti anticipati) e perde quella natura di “re-

TABET, *Diritto d'autore nel diritto tributario*, in *Dig. Civ.*, IV, Torino, 1989, 475; *contra* la Risoluzione n. 272242 del 20 ottobre 1978, poi superata dal verbale della riunione degli Ispettori Compartimentali Tasse e Imposte Indirette sugli Affari del 10 aprile 1984 (trascritto nella Circolare n. 14/17000 del 15 marzo 1985 dell'Ispettorato Compartimentale Tasse di Milano), dalla Circolare n. 14 del 15 marzo 1985 (par. 11), dalla Risoluzione n. 240995 del 13 novembre 1985 e dalla Risoluzione n. 251025 del 22 maggio 1987.

Per una specifica fattispecie, in cui si è discettato se si trattasse di un credito acquisito *iure proprio* degli eredi o di un loro acquisto *iure hereditario* in quanto il credito in questione già apparteneva al patrimonio del *de cuius*, cfr. la Risoluzione n. 321896 del 23 dicembre 1974.

³¹ L'indennità di cui all'articolo 1751, ultimo comma, codice civile, è l'indennità dovuta agli eredi per il caso di cessazione del rapporto di agenzia «per morte dell'agente».

³² L'articolo 2122, codice civile, sancisce che «[i]n caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado» (comma 1). «La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno» (comma 2). «In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima» (comma 3).

tribuzione differita” che è tipica del Tfr tradizionalmente inteso (e dimostrata dal fatto che si tratta di un valore da percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).

Ora, le contribuzioni ricevute dalla forma pensionistica complementare vengono investite nel mercato finanziario. Questa fase, detta di “accumulo”, dura, in linea generale, fino a che il lavoratore rimane iscritto alla forma di previdenza complementare e, cioè, fino a che egli non abbia raggiunto l'età prevista per il pensionamento obbligatorio: ovviamente, il valore della posizione maturata varia ogni giorno in relazione alla valorizzazione degli attivi finanziari in cui investe il “fondo pensione”. Quindi, il valore di liquidazione della posizione previdenziale deriva dalla somma algebrica delle contribuzioni che il fondo riceve e dei rendimenti finanziari sottostanti (anche negativi) maturati giorno per giorno.

Il meccanismo così delineato porta alla formazione di un “montante” che, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, consentirà all'aderente, se in vita a quella data, di ottenere un capitale e/o una rendita vitalizia.

Se, invece, l'aderente decede prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, secondo l'articolo 14, comma 3, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252³³, *«l'intera posizione individuale maturata»* (e, cioè, il capitale nel frattempo formatosi mediante le contribuzioni e i rendimenti ottenuti) *«è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche»*.

La medesima norma, inoltre, sancisce che, *«[i]n mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione»*.

Se, dunque, è chiaro che, nel caso di morte dell'aderente, i soggetti di cui sopra percepiscono dal “fondo pensione” (“chiuso” o “aperto”) o dalla compagnia di assicurazione l'ammontare dell'intera posizione previdenziale secondo il valore che la stessa aveva assunto al momento del decesso, meno chiaro è il titolo in base al quale matura il diritto al percepimento di questo valore.

Infatti, la norma prima parla di *«eredi»* e poi di *«diversi soggetti [...] designati»* dall'aderente e separa questi due insiemi con l'avverbio *«ovvero»*. Inoltre, la norma dispone che *«[i]n mancanza»* dei predetti soggetti, a seconda dei casi, la

³³ Intitolato “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

Imposta di successione e donazione

posizione resta acquisita al “fondo pensione” o viene devoluta a finalità sociali.

Se si vuole dare coerenza a questa “graduatoria” che la legge dispone, sembra che non si possa percorrere altra strada che quella di ritenere che il lavoratore, contribuendo a un “fondo pensione” possa, in caso di suo decesso ante pensionamento:

- a) nominare specificamente i beneficiari della sua posizione;
- b) effettuare una generica individuazione dei beneficiari, determinandone la loro coincidenza con coloro che saranno i suoi eredi;
- c) non effettuare alcuna specifica designazione di beneficiari ed escludere che essi coincidano con coloro che saranno i suoi eredi (caso nel quale, come detto, la legge dispone l'accrescimento della posizione del defunto al patrimonio del fondo pensione o la sua devoluzione a fini sociali).

In altri termini, se si considera che la presenza di «eredi» da sé valga a determinare l'attribuzione a essi della posizione del lavoratore defunto, la norma in questione non sembra poter funzionare.

Infatti, per definizione, non è possibile che, alla morte di una persona fisica, non si abbia almeno un erede: se vi è un testamento, l'erede è chi accetta la disposizione a titolo universale a suo favore (cosiddetta “successione testamentaria”); se non vi è testamento, erede è il soggetto cui la legge attribuisce la qualità di chiamato all'eredità (sono il coniuge e i parenti del defunto fino al sesto grado) e che accetta la chiamata (cosiddetta “successione legittima”); in mancanza di accettazione della chiamata testamentaria o per legge, l'erede è lo Stato.

Tra l'altro, il ragionamento fin qui sviluppato vale a dare linearità e coerenza di soluzioni sia al caso del decesso del lavoratore che abbia effettuato una contribuzione al “fondo pensione” sia al caso del lavoratore che abbia optato per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita: qui, infatti, si verifica il tipico caso del pagamento dei beneficiari della polizza da parte di una compagnia di assicurazione; si tratta di un diritto che i beneficiari conseguono *iure proprio* e non quali eredi di colui che ha stipulato la polizza (il quale, peraltro, ben può disporre che la qualità di beneficiario del contratto di assicurazione sia assunta, come spesso accade, da chi sarà anche suo erede, ma, beninteso, *iure proprio*).

Se, dunque, si segue questa linea, l'acquisizione del valore corrispondente alla posizione individuale del lavoratore defunto è un diritto che il beneficiario consegue *iure proprio*: anche colui che assume la qualità di beneficiario in quanto erede del lavoratore defunto, non acquisisce il diritto a quel valore in quanto parte del patrimonio del defunto in cui egli subentra quale erede ma

in quanto, appunto, diritto conseguito in proprio e non per il tramite dell'accettazione ereditaria³⁴.

Ne consegue l'estraneità di questi proventi all'imposizione con l'imposta di successione³⁵.

1.2.2. L'intestazione fiduciaria

Con il negozio fiduciario³⁶, il "soggetto fiduciante" trasferisce al "soggetto fiduciario" la "intestazione" di un bene affinché quest'ultimo ne disponga secondo le istruzioni del soggetto fiduciante (ad esempio: se lo tenga intestato e poi lo ritrasferisca al fiduciante; oppure: lo trasferisca a terzi; oppure, eserciti i diritti che da tale intestazione derivano; eccetera)³⁷.

Tradizionalmente, si distinguono due figure di fiducia³⁸:

³⁴ Cfr. Cass., 19 luglio 2019, n. 19571, in *Ced Cassazione*, rv. 654498 - 01, secondo cui «in tema di previdenza complementare, nel caso di decesso dell'aderente in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, il diritto di riscatto riconosciuto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 289 del 2005, [...] sorge direttamente in capo agli eredi in virtù della previsione di legge; ne consegue che, in caso di più chiamati, tale diritto si ripartisce in parti uguali - non essendo applicabili le norme relative alla successione ereditaria - soltanto tra coloro che, con l'accettazione dell'eredità, siano diventati eredi».

³⁵ Cfr. BUSANI-CERATI, *Tfr ai fondi, eredi più incerti*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 aprile 2007; nonché GIURO, *Previdenza integrativa: vantaggi fiscali*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2012, 6, 383.

Nella prassi amministrativa, cfr. la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, secondo cui «[c]on riferimento all'imposta di successione [...] si ritiene che le prestazioni percepite dagli eredi siano escluse dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».

³⁶ Cfr., in materia, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, *Negozi fiduciario e imposte indirette*, in *CNN Notizie* del 17 maggio 2004.

³⁷ Cfr. Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in *Trust*, 2012, 6, 633, secondo cui «affinché si verifichi l'intestazione fiduciaria di un bene, che deriva dalla combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, è necessario che il trasferimento in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, *inter partes*, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del *pactum fiduciae*, in mancanza del quale non si può ritenere sussistente l'intestazione fiduciaria del bene, bensì una donazione indiretta».

³⁸ Cfr. PORTALE-GINEVRA, *Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e responsabilità per conferimenti residui*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, 437.

Cfr. anche la Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008, ove si legge: «Nella fiducia di tipo germanistico, si verifica una semplice scissione tra titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo, invece, al fiduciario). Nella fiducia di tipo romanistico, invece, si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, con ciò realizzandosi un effetto traslativo voluto dalle parti, anche se limitato, nei rapporti interni, dal contenuto del *pactum fiduciae*».